

# Ania

Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici

---

*Camera dei Deputati*

*VI Commissione (Finanze)*

**AA.CC. 75 e 1038**  
**Delega al Governo per la riforma fiscale**

**Memoria ANIA**

**Roma, 23 maggio 2023**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

ringraziamo innanzitutto per l'attenzione che dedicherete alle osservazioni di ANIA nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti "Delega al Governo per la riforma fiscale".

Osserviamo che il disegno di legge C. 1038, alla luce dei numerosi criteri direttivi in esso contenuti - criteri che abbracciano pressoché ogni ambito della fiscalità - è espressione di un ambizioso progetto di riforma del vigente ordinamento fiscale, che non si risolve in un mero *restyling* del medesimo, bensì mira a una radicale riconfigurazione degli architravi su cui è sinora poggiato il sistema tributario statale.

A questo proposito, riteniamo del tutto condivisibili le linee portanti della delega, finalizzate, *in primis*, alla modernizzazione dell'attuale assetto al fine di allinearlo ai più recenti portati in termini di istituti tributari registrati in ambito unionale e internazionale, non solo a livello di regolamentazione, ma anche di elaborazione giurisprudenziale.

E' importante, in particolare, che tra le linee direttrici della delega si indichi espressamente l'esigenza di consolidare la certezza del diritto (valorizzando, tra l'altro, il principio del legittimo affidamento del contribuente) e di rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi.

Si tratta, a ben vedere, di due direttrici di capitale importanza per poter pervenire a un rapporto tra Fisco e contribuenti finalmente improntato al reciproco rispetto e collaborazione (*compliance*), aspetti questi ultimi spesso evocati nell'ambito delle precedenti esperienze di riforma fiscale, ma a oggi, obiettivamente, lungi dall'essere stati perseguiti in misura soddisfacente.

In questo ambito, alcune misure appaiono di particolare interesse per le imprese del settore assicurativo.

Pur trattandosi di misure al momento solo tratteggiate e riferite ad aspetti generali, riteniamo utile svolgere le considerazioni che seguono.

## **1. Il ruolo del settore assicurativo nel finanziamento della spesa pubblica**

Prima di passare all'esame di alcuni dei principi direttivi contenuti nel disegno di legge delega, è doveroso compiere qualche cenno al contributo del settore assicurativo sotto il versante delle entrate erariali: nel 2021 (l'ultimo periodo d'imposta per il quale vi siano dati disponibili) il settore da noi rappresentato ha generato un gettito di poco inferiore ai 12 miliardi di euro, dunque di entità particolarmente significativa.

È noto che il settore assicurativo rappresenta storicamente uno dei maggiori "contributori" sul versante delle entrate erariali, non solo a motivo della tassazione ordinariamente gravante sulle imprese di assicurazione, ma anche, e soprattutto, a causa di prelievi impositivi *ad hoc* allo stesso esclusivamente destinati. Si tratta, in particolare, di un'addizionale IRAP e dell'imposta sulle riserve matematiche ("IRM")<sup>1</sup> di cui all'articolo 1, commi 2

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda l'IRAP, le imprese assicurative, pur in assenza di una capacità contributiva "aggiuntiva" rispetto a qualunque altro operatore economico, sono assoggettate a imposta (cfr. l'articolo 16, comma 1-bis, del D.lgs. n. 446/1997) con un'aliquota - 5,9% - di ben due punti percentuali superiore rispetto a quella applicata alla generalità delle altre imprese (3,9%, con l'eccezione delle banche che, però, scontano un'aliquota, 4,65%, significativamente inferiore a quella che grava sulle compagnie). Per inciso, l'aliquota IRAP gravante sulle imprese di assicurazione arriva nella gran parte dei casi al 6,82% a causa delle addizionali regionali (e degli ulteriori incrementi disposti dalle Regioni in condizioni di disavanzo sul fronte delle spese sanitarie).

Oltre a ciò, il settore assicurativo (e, nello specifico, le compagnie operanti nei rami vita) è soggetto da ormai venti anni a un prelievo del tutto peculiare, l'IRM, costituente un vero e proprio *unicum* in ambito internazionale: ci si riferisce all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, ossia su un debito che le compagnie hanno nei confronti degli assicurati per effetto degli impegni contrattualmente assunti nei loro confronti. Si tratta, nella sostanza, di un vero e proprio anticipo (un "credito d'imposta", come all'epoca testualmente definito dallo stesso legislatore) della tassazione che verrà operata sui rendimenti di polizza alla scadenza contrattuale o al momento del riscatto (totale o parziale) del capitale assicurato.

e ss., del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 che, alla fine del 2022, originava un credito delle compagnie nei confronti dell'Erario di quasi 9,5 miliardi e che, per effetto di ripetuti interventi normativi effettuati negli ultimi mesi, è stata, addirittura, inasprita (da ultimo, ad opera del "Decreto Lavoro", decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48<sup>2</sup>). Il recupero del credito in parola attraverso i tradizionali sistemi di compensazione con altri tributi (o contributi previdenziali) si rivela ormai assai difficoltoso per le imprese del settore, come testimonia l'entità del relativo *stock*, in crescita costante da anni. La dinamica della crescita di tale prelievo unita alla materiale impossibilità di recuperare appieno i versamenti in precedenza effettuati lo hanno ormai da tempo trasformato nei fatti in un vero e proprio prestito irredimibile a carico delle compagnie di assicurazione operanti nei rami vita, oltretutto infruttifero di interessi. Al riguardo, è auspicabile trovare rapidamente soluzioni che favoriscano il riassorbimento, eventualmente anche in forma graduale, di questa forma di prelievo che rappresenta una vera e propria "anomalia italiana".

Non può, a nostro avviso, non tenersi conto di tale obiettiva circostanza (*i.e.* della natura di "finanziatori strutturali" delle casse dell'Erario ormai storicamente rivestita dalle compagnie dei rami vita) nell'approcciare ogni ragionamento che riguardi qualunque possibile scenario di riforma fiscale.

Ma ora procediamo, come detto, all'esame delle previsioni di peculiare interesse per il settore da noi rappresentato.

---

<sup>2</sup> L'aliquota dell'IRM, infatti, è stata in un primo momento innalzata dallo 0,45 per cento allo 0,50 per cento ad opera dell'ultima legge di bilancio (cfr. l'articolo 1, comma 264, della legge n. 197 del 2022).

Successivamente, l'aliquota è stata ulteriormente ritoccata al rialzo dall'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 ("*Decreto Lavoro*") che l'ha portata al livello dello 0,60 per cento (con un incremento, quindi, di 0,15 punti percentuali rispetto all'aliquota vigente lo scorso anno).

## **2. Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche**

Previsioni di centrale importanza sono rinvenibili nell'**articolo 5** del ddl, dedicato all'elencazione dei principi e criteri direttivi posti a presidio della riforma dell'IRPEF.

In primo luogo, si segnala la previsione riguardante gli aspetti generali legati al riordino dell'imposta sui redditi personali che si caratterizzerà per la graduale riduzione del prelievo a tale titolo operato, nel perdurante rispetto del principio di progressività di matrice costituzionale e avendo come traguardo finale dichiarato quello della transizione a un sistema ad aliquota unica.

In tale ambito viene preannunciato il complessivo riordino delle *tax expenditures* (sia nella forma di deduzioni dall'imponibile che di detrazioni dall'imposta lorda): queste ultime, in effetti, con il passare del tempo hanno dato vita a un sistema particolarmente stratificato (e spesso disomogeneo) che a oggi assomma oltre 600 voci di spesa a tale titolo, per un costo per l'Erario cifrabile in circa 165 miliardi di Euro<sup>3</sup>.

Di qui l'esigenza, obiettivamente condivisibile, di razionalizzarne l'assetto, conservando, peraltro, le misure agevolative più "nobili", in quanto finalizzate al perseguimento di esigenze di particolare impatto sociale.

A questo proposito si saluta con favore quanto disposto nell'**articolo 5, comma 1, lett. a), n. 1)**, del ddl, dove si prevede la conservazione dello status di *tax expenditures* per le spese relative alla "*tutela del bene casa e di*

---

<sup>3</sup> Cfr. le slide predisposte dal MEF in occasione della presentazione, il 9 marzo scorso, della prima bozza di legge delega fiscale, reperibili al seguente link: [https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI\\_VERTICALI/Online/\\_Oggetti\\_Embedded/Documenti/2023/03/10/riforma\\_fiscale.pdf](https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/03/10/riforma_fiscale.pdf)

*quello della salute delle persone, (...), della previdenza complementare, nonché degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente”.*

Si tratta di esigenze di carattere primario, che sono alla base delle detrazioni/deduzioni d'imposta tradizionalmente spettanti in favore dei premi per le coperture assicurative contro i rischi di invalidità permanente e *long term care* e dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, oltre che della detrazione (di più recente introduzione) in favore dei premi per le polizze contro il rischio di eventi calamitosi riguardanti i fabbricati abitativi.

A quest'ultimo proposito si richiama l'attenzione sulla necessità (non più rinviabile, come testimoniato dai recenti, tragici avvenimenti che hanno, da ultimo, interessato diverse Province dell'Emilia-Romagna) di procedere anche a una riforma strutturale delle coperture contro il rischio di calamità naturali.

Per incentivare la diffusione di queste ultime l'esperienza ha ripetutamente dimostrato l'insufficienza degli (esigui, per la verità) incentivi fiscali introdotti con la Legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017), in termini di detrazione ai fini dell'IRPEF del 19% dei relativi premi e di contestuale esonero dall'imposta sui contratti assicurativi, ma limitatamente alle polizze aventi a oggetto immobili a uso abitativo.

Auspichiamo, inoltre, che anche le coperture assicurative contro il rischio di **decesso** continuino a fruire della detrazione attualmente prevista, il cui importo a ben vedere dovrebbe essere incrementato in considerazione della meritevole funzione sociale che esse rivestono in qualità di strumenti di prevenzione del rischio di premorienza.

A questo proposito si richiama altresì l'attenzione sull'opportunità di prevedere un'ulteriore incentivazione fiscale in favore di una forma di

protezione parimenti meritevole di tutela - in quanto propedeutica al miglioramento delle generali condizioni di salute pubblica - quale quella contro le **malattie**: la previsione di una detrazione/deduzione per i premi delle polizze sanitarie potrebbe certamente giovare alla diffusione di tali strumenti di copertura assicurativa, con vantaggio anche dal punto di vista dell'Erario che non sarebbe chiamato più a sopportare tutte le spese per l'assistenza sanitaria nei confronti dei contribuenti assicurati a tale titolo.

Anche in tale specifico contesto l'introduzione di benefici di natura fiscale dovrebbe accompagnarsi a un più complessivo intervento di riordino della platea di strumenti e di soggetti per il tramite dei quali attuare l'assicurazione contro il rischio di malattie (con contestuale, corrispondente sgravio delle finanze statali), quali le polizze di tipo collettivo o individuale e i fondi sanitari c.d. "aperti".

### **3. Redditi di natura finanziaria**

Di indubbio interesse risultano anche le previsioni dedicate dalla **lett. d)** dell'articolo 5 in commento alla ridefinizione della categoria dei "*redditi di natura finanziaria*": la misura di maggior impatto è, senza dubbio, quella delineata nel n. 1) di tale previsione, laddove si prevede l'accorpamento in un'unica categoria delle due tipologie reddituali che annoverano i redditi di natura finanziaria, vale a dire i redditi di capitale (interessi, dividendi) e i redditi diversi di natura finanziaria (*capital gain*).

Il principale portato di tale unificazione reddituale è costituito dall'applicazione del principio di cassa per la relativa tassazione e, soprattutto, dalla possibilità di compensare redditi e perdite, circostanza quest'ultima attualmente possibile solo nell'ambito della categoria dei redditi diversi di natura finanziaria.

Oggetto di compensazione risulterà, segnatamente, il risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare: viene così a determinarsi in capo al soggetto percipiente il definitivo superamento del criterio del "maturato" in favore di quello del "realizzato", con la conseguenza che ad essere assoggettato a imposizione sarà esclusivamente il risultato conseguente a un atto di realizzo (e non quello maturato per effetto del mero decorso del tempo).

La determinazione dei redditi di natura finanziaria avverrà, pertanto, sotto l'egida del principio di compensazione e si tradurrà nella somma algebrica dei redditi finanziari positivi con quelli di segno opposto, accompagnandosi tale regola di computo alla possibilità di *carry-forward* dell'eventuale risultato complessivo negativo nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione.

Non sfugge, peraltro, che l'introduzione di una possibilità di compensazione generalizzata nell'ambito della categoria unificata dei "redditi finanziari" potrebbe concorrere a diminuire la probabilità di evidenziare, in capo al contribuente percettore, imponibili positivi (rappresentati, nel caso dei contratti assicurativi, dai rendimenti di polizza). La compressione dei rendimenti di polizza imponibili avrebbe l'effetto di rendere ancor più difficoltoso il recupero dello *stock* pregresso dell'IRM, dal momento che gli stessi rappresentano, per espressa previsione di legge, la naturale "fonte di rientro" per l'anticipo d'imposta in parola, vale a dire proprio quei rendimenti il cui carico impositivo è il primo a poter essere defalcato dai versamenti dell'IRM pregressi.

In ogni caso, si rileva come manchi un criterio che valorizzi, con modalità premiali, gli investimenti effettuati in un'ottica di medio/lungo termine e, come tali, non caratterizzati da una finalità eminentemente speculativa.



Si auspica, segnatamente, che l'ambito dei ricordati principi direttivi venga integrato prevedendo l'applicazione di un sistema di tassazione ad aliquota decrescente in funzione del progredire dell'anzianità di detenzione delle attività finanziarie, sia diretta che indiretta (attuata, in quest'ultimo caso, per il tramite di un investitore istituzionale, comprese le imprese di assicurazione con particolare riferimento agli investimenti delle gestioni separate delle polizze sulla vita "tradizionali"). L'aliquota potrebbe, al limite, ridursi a zero, nel caso di detenzione protrattasi oltre un certo intervallo temporale (il quinquennio, ad esempio). Si potrebbe, in alternativa, prevedere sin da subito l'applicazione di un'aliquota agevolata (se non direttamente l'esenzione da imposta), salvo procedere a recuperare il beneficio fiscale in precedenza fruito laddove la detenzione, in via diretta o mediata, dell'attività finanziaria non si sia protratta oltre il prefissato intervallo temporale (ovvero prima del decorso di quest'ultimo si sia verificato il riscatto del capitale, nel caso di polizze assicurative).

#### ***4. Redditi derivanti dagli investimenti delle forme pensionistiche complementari***

Accanto alla previsione [**articolo 5, lett. d), n. 4**] della conservazione del livello di tassazione attualmente previsto (e, quindi, del relativo trattamento di favore) per i rendimenti dei titoli del debito pubblico ed equiparati, si segnalano altri due criteri direttivi di indubbio rilievo:

- la riscrittura delle regole di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione, prevedendo anche in tale particolare ambito la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con

mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica **[lett. d), n. 9]**;

- la previsione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti e dalle casse privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 **[lett. d), n. 10]**.

Con specifico riferimento alla revisione del sistema di tassazione dei rendimenti scaturenti dagli investimenti effettuati dalle forme pensionistiche complementari, è certamente da salutare con favore la transizione verso un assetto che preveda la tassazione in base al criterio del “realizzato”, auspicando che essa sia propedeutica al superamento dell'attuale sistema impositivo sintetizzabile nell'acronimo ETT che, accanto all'esenzione (*rectius*, deduzione) dei contributi previdenziali, si caratterizza per la tassazione sia del risultato maturato annualmente dalle gestioni pensionistiche che della prestazione previdenziale che verrà ad essere erogata una volta consolidati i prescritti requisiti di legge.

**Si auspica fortemente che la delega fiscale rappresenti l'occasione per pervenire finalmente all'abbandono di tale sistema, ormai anacronistico e dismesso dalla gran parte degli Stati nostri competitor, in favore di un sistema EET che esenti da tassazione la dinamica del risparmio pensionistico sia in fase di accumulo dei contributi che di gestione dei relativi investimenti.**

Nel prendere atto dell'intento dichiarato di mantenere “*un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica*” che, invariabilmente, caratterizza l'attività d'investimento delle forme di previdenza integrativa, non si può, tuttavia, non rimarcare che l'attuale livello impositivo a carico del risultato netto complessivo delle gestioni annuali (attestato ormai da diversi anni al 20%) è *decisamente penalizzante*, in quanto da un lato solo

leggermente inferiore all'aliquota ordinaria di imposizione sulle rendite finanziarie (26%) e dall'altro largamente più pesante rispetto all'aliquota di favore vigente per gli investimenti effettuati in titoli di Stato ed equiparati (12,50%).

Ci si augura vivamente che la delega fiscale rappresenti l'occasione per ricondurre il livello di tassazione degli investimenti effettuati dalle forme di previdenza complementare a una misura significativamente inferiore<sup>4</sup>, paragonabile a quella praticata a carico dei rendimenti dei titoli di Stato, anche e soprattutto in considerazione della circostanza che si tratta di investimenti relativi a risparmio vincolato con finalità previdenziale (e, quindi, per definizione privo di finalità speculativa).

Riguardo poi alla previsione finalizzata al riconoscimento di una tassazione di favore per i rendimenti degli investimenti degli enti privati di previdenza obbligatoria, si richiama l'attenzione del legislatore sull'opportunità di equiparare a tali investitori anche le imprese di assicurazione, relativamente alle gestioni separate delle polizze vita "tradizionali" (di ramo I): ciò, tra l'altro, in considerazione del ruolo di investitori istituzionali e di stabilizzatori dell'economia svolto da tali imprese, anche alla luce dell'ingente ammontare di emissioni di titoli di Stato dalle stesse sottoscritto.

---

<sup>4</sup> Si ricorda in proposito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata al risultato complessivo annuale delle gestioni delle forme pensionistiche complementari sino al 2014 era pari all'11,50 per cento.

Fu poi innalzata all'attuale 20 per cento dalla legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) sulla base del criticabile presupposto della riconducibilità del risparmio investito nei fondi pensione a quello ordinariamente ritraibile dagli investimenti produttivi di rendite finanziarie.

Tale assimilazione è, evidentemente, smentita dalla semplice considerazione della natura stessa del risparmio apportato nelle forme pensionistiche complementari che, per definizione, è vincolato per finalità previdenziali, essendo possibile procedere alla percezione del rendimento esclusivamente nel momento in cui risultino soddisfatte le condizioni stabilite dalla legge per l'erogazione della prestazione pensionistica.

## 5. **Redditi di lavoro dipendente**

È il caso, inoltre, di fare un cenno a quanto previsto nella successiva **lett. e)** del medesimo articolo 5 relativamente ai redditi di lavoro dipendente, laddove viene, tra l'altro, dettato un criterio direttivo finalizzato a semplificare la disciplina dei *fringe benefit* non imponibili ai fini IRPEF, con la precisazione che tale esercizio dovrà avvenire “*salvaguardando*” alcune specifiche finalità meritevoli, appunto, di tutela sotto il profilo del relativo trattamento fiscale, tra le quali l'implementazione della previdenza complementare, l'assistenza sanitaria e la solidarietà sociale.

Sotto questo profilo potrebbe, ad esempio, essere ritoccato verso l'alto il limite di non concorrenza al reddito dei contributi per la previdenza complementare, ormai fermo al livello attuale (€ 5.164,57) dal 2005. Non sfugge che il mantenimento di un livello obiettivamente basso come quello vigente non giochi in funzione incentivante rispetto allo sviluppo delle adesioni alle forme pensionistiche complementari.

Negli anni, infatti, si è registrato un evidente sottodimensionamento della platea degli iscritti alle varie forme di previdenza complementare, con particolare riferimento alle generazioni più giovani che, dovendo spesso fronteggiare situazioni lavorative saltuarie o intermittenti, sarebbero proprio quelle che potrebbero trarre maggior vantaggio da una copertura integrativa.

Sarebbe, pertanto, opportuno incrementare il predetto *plafond* di detassazione, quanto meno a beneficio dei contributi versati dalle giovani generazioni (ad esempio, dagli under 35), sia direttamente che da parte di altri soggetti (familiari) nel loro interesse.

Per quanto riguarda poi il potenziamento dell'assistenza sanitaria vale la medesima considerazione circa l'esiguità del limite di non concorrenza ad IRPEF (€ 3.615,20): l'innalzamento di tale limite potrebbe consentire allo Stato, attraverso un'ulteriore diffusione delle forme di assistenza sanitaria,

di conseguire significativi risparmi sotto il profilo delle spese sanitarie che verrebbero erogate in sua vece dagli enti e dalle casse aventi finalità assistenziale.

In funzione ulteriormente incentivante di una maggior penetrazione delle forme di assistenza sanitaria privata potrebbe, inoltre, essere valutata la possibilità di estendere la detassazione attualmente prevista per le coperture approntate dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. polizze *long term care*) e contro il rischio di gravi patologie (c.d. polizze *dread disease*) anche ai premi delle polizze sanitarie, in modo da consentire l'instaurarsi di scenari che vedano il lavoratore oggetto di una copertura di tipo sanitario sempre più a 360 gradi.

Parallelamente a tale intervento occorrerebbe operare anche sul versante del lavoro autonomo e dei lavoratori subordinati privi di casse di assistenza datoriali, prevedendo analoghi sgravi e incentivazioni anche in favore di quanti, tra di loro, intendano procedere a dotarsi di una copertura di tipo sanitario.

## **6. Altri tributi indiretti**

### ***Tassazione sui premi RCA***

Nell'ambito della preannunciata revisione della fiscalità degli "altri tributi indiretti" di cui all'**articolo 10** non può non porsi in evidenza la disciplina fiscale, oltremodo penalizzante, che caratterizza il trattamento dei premi per le coperture obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ("premi RCA").

Da molti anni ormai il prelievo fiscale su tali forme di copertura è posizionato a un livello tra i più alti nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea: gli ultimi dati in nostro possesso indicano che per l'anno 2022 l'aliquota complessiva si è attestata al 26,2 per cento, una misura che pone l'Italia al quinto posto dell'Unione Europea per onerosità del prelievo (la Germania, per inciso, si attesta al 19 per cento, la Spagna al 9,65 per cento, mentre il Regno Unito, seppur non più partecipante all'UE, evidenzia un livello di prelievo del 12 per cento).

A formare la misura del prelievo praticato in Italia concorrono, come noto, significativi oneri parafiscali, non considerando i quali si registra, comunque, un prelievo medio nell'ordine del 16 per cento: a tale misura concorrono anche gli aumenti deliberati dalle Province (pressoché tutte) rispetto all'aliquota base erariale.

La misura, obiettivamente eccessiva, del carico fiscale sui premi RCA è tra i principali fattori alla base del preoccupante fenomeno dell'evasione assicurativa che si registra in tale comparto di primaria importanza, anche per le ricadute sociali derivanti dai sinistri provocati da veicoli a motore non assicurati (nel 2021, secondo le nostre stime, in Italia circolavano circa 2,4 milioni di veicoli non assicurati, per una percentuale pari a oltre il 5 per cento del totale dei veicoli circolanti).

### ***Imposta sui contratti assicurativi***

Sempre per quanto riguarda la delega alla revisione degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA di cui all'**articolo 10**, è doveroso fare un cenno al tributo sui contratti assicurativi di cui alla legge n. 1216/1961, trattandosi di un prelievo di peculiare interesse delle compagnie assicurative che, come noto, agiscono in tale ambito quali esattori per conto dell'Erario.

A questo proposito si auspica che la delega, nel “*razionalizzare la disciplina dei singoli tributi*” [cfr. l'**articolo 10, comma 1, lett. a)**] costituisca l'occasione per rimuovere una serie di incrostazioni da troppo tempo presenti nella struttura di tale imposta, quale, ad esempio, la durata del periodo previsto per il relativo accertamento: quest'ultimo, infatti, si fonda tuttora sul periodo decennale di prescrizione, costituente lo standard temporale all'epoca di introduzione del tributo (inizio degli anni Sessanta), ma non più in linea, ormai da molti anni, con la durata degli accertamenti previsti per gli altri tributi (imposte sui redditi, IRAP, IVA, imposta di registro) per i quali a partire dagli anni Settanta opera il termine decadenziale quinquennale.

\* \* \*

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, vi ringraziamo nuovamente per il tempo che potrete dedicare alle nostre osservazioni e restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, confermando la nostra disponibilità a qualsiasi forma di collaborazione e approfondimento.